

Costanzana per vedere se questa pubblicazione del decreto abbia o non avuto luogo; insomma non mi possono negare gli onorevoli preopinanti che l'ufficio dichiarò valida l'elezione del signor Chiò.

**CORSI.** Domando la parola.

**RETA, relatore.** In quanto poi alla lettera a cui accennano gli onorevoli preopinanti, io ritengo e credo in questo d'interpretare il voto della maggioranza dell'ufficio, che debbano meritare maggior fede le asserzioni che si trovano inserite nei documenti autentici, anzi che una lettera, che noi non sappiamo in qual modo sia stata unita al processo verbale. Questa porta la data del 2; quando il sindaco che ebbe il decreto il 29 novembre, ed avrebbe dovuto protestare subito, per non averne potuto far seguire la pubblicazione all'albo pretorio, il sindaco si tenne invece nelle mani questo decreto, e due giorni dopo si fece a protestare in nome de' suoi 23 coelettori, i quali, come consta dal verbale, non si erano trovati presenti alla prima elezione di quest'ufficio. Io credo che non sia da attribuirsi alla premura e desiderio che nudrisse questo sindaco di esercitare i suoi diritti elettorali, la protesta che egli fece due giorni dopo, cioè dopo di aver conosciuto l'esito dell'elezione di Crescentino.

Riguardo alla legge di cui mi parlava l'onorevole preopinante, mi pare che io non abbia negato che questo decreto dovesse essere realmente affisso all'albo pretorio: io ho detto solo che meritava maggior fede della lettera del sindaco la dichiarazione di quei cinque o sei elettori, fra i quali è da avvertire che si trovava il segretario di Dezana, capoluogo di Costanzana. Questo segretario asseriva che poteva far fede che questa pubblicazione ebbe realmente luogo in Costanzana. Ora può inferirsi da questo che era possibile che il sindaco ignorasse il fatto, o che veramente avesse qualche motivo per mandare questa tarda protesta; in conseguenza, io ritengo che le mie conclusioni debbano rimanere. In quanto alla divisione, se ho invertito l'ordine con cui si votava nell'ufficio, lo feci per la buona ragione che mi parve che l'esito della votazione definitiva avesse reso subordinata a questa la prima, in cui la maggioranza s'era dichiarata per un'inchiesta sospensiva. Non mi pare però che mi si possa apporre di aver taciuto alcuna delle conclusioni dell'ufficio medesimo, dacchè esposi il fatto innegabile della convalidazione della elezione del signor Chiò, mentre ho manifestato pure il voto dell'ufficio, quello cioè d'informarsi se aveva avuto luogo o no questa pubblicazione.

Conchiudo finalmente coll'insistere nella mia prima asserzione, che la maggioranza dell'ufficio ha realmente deciso che si dovrebbe proporre alla Camera l'accettazione dell'elezione del professore Chiò, mandando per ulteriori informazioni onde conoscere quanta fede meritino le asserzioni del sindaco di Costanzana.

**ARNULFO.** Ringrazio il signor relatore che mi ha reso giustizia ed ha confermato quanto io aveva avuto l'onore di affermare. . . .

*Voci.* Forte! forte!

**ARNULFO.** . . . . Per una sola circostanza io pregherei ancora il signor relatore a voler usare la stessa imparzialità, cioè quella che riflette la votazione, mercè la quale fu chiaramente ed esplicitamente dichiarato che la prima proposta da farsi alla Camera era quella di accertare se la pubblicazione aveva o non avuto luogo, il che era d'altronde anche consentaneo al regolamento della Camera stessa; poichè la proposta sospensiva è quella che deve sempre precedere ogni altra deliberazione, e tanto la Camera quanto gli uffizi adoperano lo stesso sistema. Si discusse anche lungamente a questo ri-

guardo: vi era chi diceva che l'ufficio dovesse limitarsi alla questione preliminare; vi era chi diceva che se la Camera non l'avesse adottato, avrebbe potuto chiedere qual fosse il parere dell'ufficio sul merito dell'elezione, e che non doveva lasciarsi il relatore senza il voto dell'ufficio, quando tale caso si presentasse. Si votò perciò anche sul merito, ma senza per nulla pregiudicare alle prime deliberazioni.

Aggiungerò ora alcune osservazioni in risposta a quanto disse il signor relatore: e primamente invocherò il disposto dell'articolo 10 del Codice civile, nel quale è prescritta la pubblicazione perfino dei manifesti e regolamenti che emanano dai magistrati in conseguenza d'una legge. Ora il decreto reale che convoca un collegio o tutti i collegi elettorali, è fuori dubbio d'un'importanza non solo eguale, ma maggiore di quella che hanno gli atti in detto articolo enumerati. Quindi, non può porsi in dubbio la necessità assoluta, imprescindibile della pubblicazione del decreto, di cui si tratta, in tutti i comuni compresi nel distretto elettorale.

È poi vero che alcuni elettori, intervenuti al collegio, dichiararono che la pubblicazione è seguita; ma, se non erro, essi non appartengono al comune di Costanzana, nè addussero il perchè ciò affermassero. Niuno degli elettori di Costanzana è intervenuto, e ciò rende più credibile il difetto di pubblicazione; la loro assenza è da tenersi a calcolo, tanto più in un'elezione nella quale vi è solo differenza di due voti fra i due sui quali cadde necessariamente nel secondo giorno la votazione.

Quindi insisto perchè la Camera deliberi sulla prima conclusione dell'ufficio da me antecedentemente riferita.

**CORSI.** Io non ho niente altro da aggiungere, se non che è il caso ora di porre in deliberazione l'avviso preliminare dell'ufficio, e che. . . . (*Interrotto dal deputato Pescatore*)

**PESCATORE.** Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Mi pare che questa discussione sia abbastanza protratta e che il nostro regolamento esiga che si passi alla decisione.

Noi dobbiamo supporre che il relatore dell'ufficio abbia riferite le votazioni siccome furono intese da lui; veramente, se l'ufficio opinò che, qualora il decreto di convocazione fosse stato pubblicato nel comune, l'elezione era nulla, forse poteva bastare questa sua decisione, e ciò significava che l'ufficio si occupava dell'inchiesta sulla relazione. Ma abbiamo sentito da tutti che dopo avere deciso in questo senso passò oltre, perchè credette opportuno di esaminare sin d'ora la validità stessa dell'elezione: probabilmente voleva esaminare se qualora la Camera non credesse inconcludente il fatto dell'elezione, voleva, dico, esaminare se le altre obiezioni che si opponevano alla proposizione sussistessero sì o no; così il relatore riferì alla Camera le votazioni come furono da lui comprese.

Io credo inutile prolungare questa discussione; mi pare che sarebbe più opportuno passare addirittura alla discussione sul merito di quest'elezione. Porto opinione che essendovi la differenza di un voto fra i due candidati, ed essendo dubbio che col decreto di convocazione siano stati avvertiti tutti gli elettori del comune, essendo stata irregolare la pubblicazione del decreto di convocazione anche negli altri comuni, perchè deve passare almeno un giorno tra la pubblicazione e l'esecuzione di un sovrano provvedimento, bisognerebbe prima accertare i fatti.

Siccome la decisione che si deve prendere sarebbe intorno ai fatti, questa decisione sarebbe sospensiva. Io credo anche che secondo il regolamento questo debba essere prima posto ai voti, qualunque sia la vera conclusione dell'ufficio, giacchè